



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
(SCOTT)



Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani 2017-2020

Approvato l'8 settembre 2016 dal DFGP

Adottato il 30 novembre 2016 dall'organo direttivo di SCOTT

Indice

	<i>Pagina</i>
1. Introduzione	2
2. La seconda versione del piano nazionale d'azione (PNA)	3
3. Strategia globale contro la tratta di esseri umani	4
4. Il PNA 2017-2020 nel contesto delle raccomandazioni formulate da GRETA nel 2015	5
5. Azioni 2017-2020	11
<i>Allegato 1: Lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera: tappe strategiche (SCOTT)</i>	29
<i>Allegato 2: Fact sheet SCOTT</i>	36
<i>Abbreviazioni</i>	38

1. Introduzione

La tratta di esseri umani è un fenomeno che tocca anche la Svizzera. Ogni anno i corpi di polizia cantonali e le ONG identificano decine di vittime e si registra un numero elevato di nuovi procedimenti penali. I reati scoperti rivelano l'esecrabile volto dello sfruttamento nelle sue varie forme: esseri umani vulnerabili vengono ingannati, costretti a prostituirsi o a lavorare in condizioni di schiavitù sotto la minaccia di prevaricazioni e violenze nei confronti dei loro familiari rimasti in patria. Le ondate di esodo e migrazione alle quali assistiamo nei tempi recenti hanno aggravato la situazione su questo fronte. Per molti profughi e migranti, il costo del viaggio verso l'Europa organizzato dai trafficanti internazionali è inavvicinabile. Queste persone si indebitano nei confronti delle organizzazioni di trafficanti che operano a livello transnazionale e all'arrivo nel Paese di destinazione devono rimborsare i debiti in condizioni di sfruttamento – prostituendosi o come manovalanza. La situazione attuale impone a tutti i servizi coinvolti nell'individuazione delle vittime di essere ancora più vigili. Le situazioni di sfruttamento sono infatti generalmente difficili da riconoscere, anche quelle che scaturiscono dagli esodi e dalle migrazioni attualmente in corso.

La Svizzera combatte con determinazione la tratta di esseri umani. Anzitutto, ha istituito nel 2003, in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol), il Servizio nazionale di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), adempiendo in tal modo gli standard internazionali. Questo impegno collima anche con gli obiettivi definiti dall'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, che chiede esplicitamente l'eliminazione della tratta di esseri umani in ogni sua forma¹. SCOTT riunisce tutti i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e alcune organizzazioni della società civile (per quanto riguarda la composizione e le funzioni di SCOTT cfr. anche allegato 2). I suoi membri elaborano congiuntamente strategie nazionali, misure e strumenti di lotta contro la tratta di esseri umani. Al tempo stesso, il contrasto di questo fenomeno criminale figura anche tra le priorità della strategia di lotta alla criminalità definite dal DFGP per il periodo 2016-2019.

L'importanza attribuita dalla Svizzera alla lotta contro la tratta di esseri umani si è manifestata concretamente in particolare nell'organizzazione, sotto l'egida di fedpol, della conferenza internazionale di Interpol sulla tratta di esseri umani, tenutasi in Ticino nell'ottobre 2016, e si manifesta tuttora nella collaborazione di fedpol al gruppo di analisi di Europol contro la tratta di esseri umani, nel cui contesto i Cantoni forniscono un sostegno essenziale alle indagini.

¹ Cfr. obiettivi 5.2, 8.7 e 16.2 nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 sett. 2015; <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

2. La seconda versione del piano nazionale d'azione (PNA)

Nel 2012 SCOTT ha fatto proprio lo strumento del «piano nazionale d'azione» (PNA), correntemente utilizzato a livello internazionale, elaborando il primo Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani per il periodo 2012-2014. Da allora SCOTT ha acquisito molta esperienza nell'operare con questo strumento. L'orizzonte biennale, ad esempio, si è rivelato eccessivamente breve e anche dopo la scadenza del termine – di natura indicativa – previsto dal PNA, i partner coinvolti hanno continuato a impegnarsi per la sua attuazione. Le azioni previste dal primo PNA hanno dato importanti frutti. Tra questi merita una menzione il nuovo processo «Competo», che ha unificato la prassi dei Cantoni, sinora molto eterogenea, per il rilascio dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani, introducendo uno standard comune per tutta la Svizzera. Sul piano internazionale, un luminoso esempio è costituito dall'intensificazione della collaborazione con i Paesi d'origine nell'ambito dei progetti del contributo all'allargamento².

Questa seconda versione del Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani, dedicata al periodo 2017-2020, è stata elaborata in seno a fedpol, sotto l'egida dell'Ufficio centrale di SCOTT e con la partecipazione degli esperti dei servizi rappresentati in seno a SCOTT. Un'approfondita disamina delle sfide che si pongono nella lotta alla tratta di esseri umani ha permesso di definire azioni finalizzate, pragmatiche e attuabili. Le azioni sono strutturate in base ai quattro pilastri della lotta contro la tratta di esseri umani: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione. Le varie misure vengono finanziate di volta in volta dai servizi competenti per la loro attuazione.

Un fondamento importante per l'elaborazione del secondo PNA – e determinante per il momento della sua elaborazione – è costituito dal rapporto di valutazione sulla Svizzera pubblicato nell'ottobre 2015 dal gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA). Nel proprio rapporto, GRETA ha valutato i progressi compiuti dalla Svizzera nell'attuare le disposizioni della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2013; RS 0.311.543). Le raccomandazioni formulate nel rapporto identificano gli ambiti in cui sussiste una necessità d'intervento e sono state integrate nel presente PNA³.

Gli obiettivi generali del nuovo PNA corrispondono a quelli della versione precedente. Il piano nazionale d'azione è inteso a

- evidenziare gli ambiti in cui sussiste una necessità d'intervento in Svizzera nella lotta contro la tratta di esseri umani;
- evidenziare le priorità strategiche dei prossimi anni nella lotta a tale fenomeno;
- evidenziare gli enti federali e cantonali investiti della principale responsabilità per gli interventi;
- contribuire a trasporre gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali e le raccomandazioni formulate dagli organi di vigilanza competenti⁴;

² In evidenza vi sono i progetti di collaborazione con la Romania e la Bulgaria.

³ Data l'importanza delle raccomandazioni di GRETA, la valutazione delle necessità d'intervento si è basata principalmente su tali raccomandazioni, nonché sull'autovalutazione effettuata dalla Svizzera nel 2014 secondo il metodo dell'OSCE, sul TIP-Report 2015 degli Stati Uniti, sul rapporto ombra del Centro di assistenza alle migranti e alle vittime della tratta delle donne (FIZ) sulla valutazione di GRETA e sulle valutazioni degli esperti di SCOTT.

⁴ Si tratta principalmente della Convenzione del 4 nov. 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), del Protocollo addizionale del 15 nov. 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542), della Convenzione del 18 dic. 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108) e delle raccomandazioni formulate nel 2009 dal Comitato CEDAW, della Convenzione del 20 nov. 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107), del Protocollo facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (RS 0.107.2), del Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) e delle raccomandazioni formulate nel 2010 dal Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali e infine della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 mag. 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543).

- esprimere la volontà della Svizzera di combattere con determinazione la tratta di esseri umani.

3. Strategia globale contro la tratta di esseri umani

Il punto di partenza della lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera è costituito dalla **definizione** internazionale sancita dall'articolo 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale⁵. La Svizzera ha ratificato il Protocollo nell'ottobre 2006 e adeguato al tempo stesso la fattispecie penale della tratta di esseri umani nel Codice penale svizzero⁶ (CP; RS 311.0) alla nuova definizione⁷.

La lotta contro la tratta di esseri umani non può limitarsi al perseguimento penale degli autori di reato, ma è una sfida multidisciplinare che deve concentrarsi anche sull'aiuto alle vittime. Le misure adottate dalla Svizzera per combattere questa forma di criminalità si basano su quattro pilastri: **prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione**⁸. In linea con la prassi internazionale, questi quattro campi d'azione rappresentano dunque i punti di partenza di tutte le riflessioni strategiche nella lotta contro la tratta di esseri umani. Essi presuppongono un approccio articolato nella lotta contro il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. L'attenzione deve essere focalizzata in particolare sulla prevenzione e sul contrasto del traffico di minorenni. I bambini sono particolarmente vulnerabili e perciò è quanto mai importante essere vigili sulle situazioni a rischio.

Le linee direttrici delle misure che la Svizzera intende adottare contro la tratta di esseri umani si possono riassumere in quattro principi:

- **incrementare le attività di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica**, per rendere consapevole la popolazione sul fatto che la tratta di esseri umani costituisce un problema sociale che non può essere tollerato; **sensibilizzare e informare maggiormente anche gli addetti ai lavori**, affinché approfondiscano le loro competenze nella lotta contro questo reato;
- **intensificare il perseguimento penale degli autori**, in modo da esercitare un effetto deterrente credibile contro la commissione di queste forme di reato e far sì che lo sfruttamento di esseri umani non valga più la pena;
- **aumentare gli sforzi volti all'individuazione delle vittime, migliorare l'efficienza dell'aiuto e rafforzare la loro protezione**, per mitigare le conseguenze del torto subito e consentire alle persone interessate di esercitare i loro diritti e di reinserirsi nella società;
- **migliorare la cooperazione all'interno dei confini svizzeri e con l'estero**, poiché soltanto un approccio multidisciplinare, congiunto e coordinato può garantire risultati soddisfacenti nella lotta contro la tratta di esseri umani.

La tratta di esseri umani è un fenomeno di portata mondiale, con cui sono confrontati molti Stati. Per tale motivo, a livello internazionale esiste una moltitudine di **standard e buone prassi** elaborati, prendendo spunto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per lottare contro questa forma di criminalità. Si tratta di standard sviluppati da organizzazioni internazionali e regionali di cui fa parte anche il nostro Paese e adottati sotto forma di raccomandazioni o integrati in trattati internazionali, ad esempio nella

⁵ Protocollo addizionale del 15 nov. 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542)

⁶ Art. 182 CP

⁷ Per la piena comprensione del concetto di sfruttamento della forza lavoro è determinante anche la Convenzione n. 29 del 28 giu. 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9).

⁸ *Prevention, Prosecution, Protection, Partnership* sono le classiche quattro «P» della terminologia internazionale in materia di lotta contro la tratta di esseri umani.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Da quando è stato istituito SCOTT, l'attività strategica consiste nell'individuare le necessità d'intervento sussistenti in Svizzera nella lotta contro la tratta di esseri umani e nel ricercare se detti standard e buone prassi possono essere utili anche per la Svizzera in quanto Paese di destinazione e di transito della tratta di esseri umani. Se è il caso, essi vanno adattati e implementati tenendo conto della situazione specifica del nostro Paese. In parallelo con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, ad esempio, è stato istituito in seno a fedpol il Servizio nazionale di protezione dei testimoni. Il nuovo Servizio ha il compito di proteggere i testimoni minacciati a causa del loro coinvolgimento in procedimenti penali federali e cantonali anche al di fuori degli atti processuali veri e propri e dopo la conclusione del procedimento, rafforzando in tal modo la loro disponibilità a deporre contro gli autori di reati. Gli standard e le buone prassi internazionali si ispirano ai summenzionati quattro pilastri della lotta contro la tratta di esseri umani e costituiranno anche in avvenire la base dell'attività strategica. Il presente piano d'azione riprende questa struttura, benché non tutte le azioni siano rigidamente attribuibili a uno solo di questi «pilastri».

4. Il PNA 2017-2020 nel contesto delle raccomandazioni formulate da GRETA nel 2015

Il continuo sviluppo delle misure di lotta contro la tratta di esseri umani testimonia dell'impegno della Svizzera e della sua volontà di combattere i casi di sfruttamento e i reati connessi. Le 25 raccomandazioni formulate da GRETA nel proprio rapporto di valutazione⁹ dell'ottobre 2015 rispecchiano il giudizio del gruppo di esperti sul modo in cui il nostro Paese ha attuato la Convenzione del Consiglio d'Europa. Dette raccomandazioni sono oggetto di un processo e di un dialogo permanenti con il Consiglio d'Europa sulle possibili migliorie da introdurre nella lotta contro la tratta di esseri umani. Il seguente commento, strutturato per tema, fornisce una panoramica delle constatazioni di GRETA e della loro rilevanza agli occhi delle autorità per le azioni previste dal presente PNA.

«Core concepts and definitions»

GRETA raccomanda al nostro Paese di nominare esplicitamente, nella fattispecie penale della tratta di esseri umani, le varie forme di sfruttamento del lavoro secondo la definizione internazionale e l'irrelevanza del consenso della vittima allo sfruttamento. In Svizzera si pensa invece che l'enunciato dell'articolo 182 CP copra già tutte le declinazioni della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del lavoro. Le autorità incaricate del perseguimento penale conoscono anche sufficientemente la prassi del Tribunale federale secondo cui di fronte a mezzi di coercizione o vulnerabilità della vittima deve essere accertata la reale volontà della vittima, e non l'esistenza di un suo consenso dichiarato. Una modifica di legge non è auspicata, ma in alcune azioni si attirerà comunque l'attenzione su questo tema.

«Comprehensive approach and co-ordination»

GRETA auspica che i vari *gruppi di lavoro* proseguano le loro attività. A tal fine i risultati delle attività di detti gruppi vengono di nuovo menzionati tra le azioni previste anche nel presente PNA. A questo riguardo occorre rilevare che tali attività non sono mai state sospese, bensì semplicemente posticipate. Le nuove iniziative e i nuovi progetti lanciati dal 2012 a questa parte dalle istanze politiche e dalla società civile hanno imposto la definizione di un ordine di priorità nei lavori in corso. Inoltre, sarà creata una nuova piattaforma di scambio (Azione 24) per l'individuazione dei casi di tratta di minorenni e di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) e per le discussioni in materia.

⁹ <http://www.ksmm.admin.ch/dam/data/ksmm/dokumentation/berichte/greta/ber-greta-e.pdf>

GRETA sostiene a giusta ragione che *i Cantoni dovrebbero tutti disporre di una tavola rotonda e di meccanismi di cooperazione per la lotta contro la tratta di esseri umani*. L'esperienza insegna che l'esistenza di queste forme di collaborazione si riflette positivamente sulle attività operative nella lotta contro questo fenomeno. Purtroppo, alcuni Cantoni non hanno ancora provveduto a costituire comitati di questo tipo. A causa della struttura federalistica della Svizzera, non è possibile imporre loro di rimediare a questa mancanza. In luogo e vece, con una valutazione degli sforzi intrapresi dai Cantoni nella lotta contro la tratta di esseri umani s'intende evidenziare gli ambiti in cui sussiste ancora una necessità d'intervento al fine di individuare le carenze esistenti (Azione 25).

La constatazione di GRETA secondo cui gli sforzi profusi dalla Svizzera nella lotta contro *la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento della forza lavoro* sono ancora insufficienti corrisponde al vero. Effettivamente, in passato il perseguimento penale si è occupato molto intensamente della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Per focalizzare maggiormente gli sforzi sull'individuazione dei casi di sfruttamento della forza lavoro, è necessario orientare le azioni su diversi indirizzi:

- alle forze operative occorre indicare in modo plausibile come procedere per identificare le vittime sfruttate come manovalanza. In effetti, non esiste una definizione generalmente riconosciuta dello sfruttamento della forza lavoro. Spesso sorgono difficoltà di distinzione con le mere violazioni del diritto del lavoro. Non esiste neppure una prassi invalsa sul modo di identificare le situazioni di sfruttamento. Strumenti consolidati aiuteranno a fare la necessaria chiarezza (Azione 9);
- gli ispettori del lavoro e gli incaricati del controllo del mercato del lavoro devono essere coinvolti nelle attività di controllo contro la tratta di esseri umani, poiché sono le persone più indicate per individuare le situazioni di sfruttamento. Questo aspetto deve essere discusso e messo in atto innanzitutto a livello cantonale, nel contesto delle tavole rotonde. La Confederazione può fornire il proprio appoggio mettendo a disposizione informazioni di natura pratica (Azione 7);
- infine, occorre sensibilizzare i consumatori affinché rinuncino maggiormente a beni e servizi prodotti o forniti in condizioni di sfruttamento (cfr. anche più avanti, al paragrafo «*Measures to discourage the demand*»). Inoltre, occorre motivare l'economia privata a rispettare gli standard esistenti nella lotta contro lo sfruttamento nel settore della produzione di beni e della fornitura di servizi. Una misura rivolta all'economia privata è prevista nell'Azione 6. Occorre tuttavia tener presente che al momento si può realisticamente pensare soltanto a un'opera di sensibilizzazione e a un appello all'adozione di misure facoltative. L'iniziativa per imprese responsabili, depositata presso la Cancelleria federale nel mese di ottobre 2016, alimenterà il dibattito politico sul ruolo delle imprese in Svizzera nel campo della protezione dei diritti umani, e quindi anche sullo sfruttamento nella catena del valore.

La ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione n. 29 dell'OIL del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (Azione 8) fornisce il quadro per l'adozione di misure volte a lottare contro lo sfruttamento della manodopera. Pur senza imporre modifiche del diritto nazionale, il Protocollo getta le basi per l'adozione di misure di prevenzione contro il lavoro forzato, per la protezione delle vittime e per garantire l'accesso ai meccanismi di tutela giuridica e di impugnazione.

GRETA raccomanda di nominare un Relatore sulla tratta di esseri umani con statuto di organo indipendente. A questo riguardo occorre rilevare che è già disponibile un buon numero di valutazioni e rapporti sugli sforzi profusi dalla Svizzera nella lotta contro la tratta di esseri umani e che sussistono pochi dubbi sulla necessità di intervenire. Al momento attuale i vantaggi di un simile istituto non giustificano l'onere finanziario che esso comporterebbe.

«Training of relevant professionals»

GRETA scorge la necessità di ulteriori attività di sensibilizzazione e formazione per le categorie professionali che fungono da cerniera con la tratta di esseri umani e possono pertanto contribuire all'identificazione delle vittime. In realtà, in passato sono già stati compiuti notevoli sforzi per la formazione delle principali categorie professionali. Tra questi sforzi si possono annoverare la formazione dei collaboratori delle autorità di perseguimento penale e altri servizi presso l'Istituto svizzero di polizia (ISP), la formazione dei collaboratori delle autorità cantonali della migrazione e della SEM e i corsi interdisciplinari congiunti dispensati ai collaboratori delle autorità cantonali di perseguimento penale e della migrazione e dei servizi di aiuto alle vittime nella Svizzera romanda. La formazione di altre categorie professionali può contribuire a intensificare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani. Anzitutto vanno definite le necessità di formazione, le categorie professionali in questione e le responsabilità per il finanziamento e per la realizzazione dei corsi e delle attività di sensibilizzazione. Un gruppo di lavoro si occuperà di chiarire questi interrogativi e di elaborare un piano di formazione (Azione 4).

«Data collection and research»

Le misure raccomandate da GRETA saranno attuate introducendo adeguamenti nel rilevamento dei dati ai fini della statistica criminale di polizia (SCP) e procedendo a rilevamenti statistici presso le ONG riguardo al numero delle vittime per la statistica dell'aiuto alle vittime (azioni 10 e 11).

«International Cooperation»

Le aspettative di GRETA saranno soddisfatte con le Azioni 26 – 28. L'impegno si concentra primariamente sui progetti basati sul contributo all'allargamento e volti a migliorare la cooperazione con i principali Paesi d'origine. Il tema della tratta di esseri umani viene inoltre affrontato e discusso regolarmente anche nel dialogo bilaterale con altri Paesi.

«Measures to raise awareness»

Le Azioni 2 e 3 del PNA 2012-2014 hanno gettato le fondamenta per la realizzazione di campagne pubbliche nazionali: oltre a creare la base legale per il finanziamento di campagne da parte della Confederazione, hanno anche portato all'elaborazione di un piano che illustra il processo di realizzazione di queste campagne. Come esposto nel PNA 2012-2014 nelle spiegazioni relative a tali misure, la realizzazione di una campagna presuppone spunti appropriati in materia di contenuto. Dopo attenta analisi della situazione si è giunti alla conclusione che le misure di sensibilizzazione specifiche in funzione del destinatario sono più efficaci di una campagna pubblica su vasta scala che si ingegni di mettere sullo stesso piano fenomeni tanto diversi quanto lo sfruttamento sessuale e del lavoro¹⁰. Si intende pertanto realizzare dapprima una campagna di sensibilizzazione destinata al settore sanitario, poiché per le vittime della tratta gli operatori sanitari sono spesso il primo o unico punto di contatto con la società civile (Azione 1).

«Measures to discourage the demand»

Le misure volte a scoraggiare la domanda di beni e servizi prodotti o forniti in condizioni di sfruttamento sono un argomento ricorrente nell'ambito del dibattito sulla lotta contro la tratta di esseri umani e costituiscono anche una delle richieste di GRETA. Spesso, tuttavia, le misure discusse vengono scarsamente concretizzate e sono praticamente inesistenti anche le evidenze sul loro reale effetto deterrente. Il comportamento dei consumatori è praticamente impossibile da modificare e tantomeno da dirigere con oneri ragionevoli. Pur essendo auspicabile e vada incoraggiata la discussione in Svizzera tra gli esperti del settore, i tempi sono però ancora prematuri per la formulazione di azioni in quest'ambito.

¹⁰ Esistono poche valutazioni sulle campagne condotte in Paesi con un contesto analogo al nostro. Nonostante i giudizi parzialmente positivi sulle campagne condotte in Inghilterra, Paesi Bassi e Svezia, non è possibile trarre conclusioni sulla proporzionalità del rapporto costi/benefici.

«Social, economic and other initiatives for groups vulnerable to THB»

GRETA suggerisce di rafforzare le attività di prevenzione contro la tratta di esseri umani rivolte alle categorie professionali che entrano in contatto con persone vulnerabili. Questa raccomandazione è formulata in modo alquanto generico e non è chiaro come possa essere attuata. Esistono comunque dei nessi con il tema già citato della formazione degli operatori interessati (*«Training of relevant professionals»*), dato che si tratta di categorie professionali che entrano in contatto con le potenziali vittime, e l'Azione 4 farà riferimento anche a questo tema. Occorre inoltre considerare che il 12 novembre 2014 il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'OIL n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (RS 0.822.728.9), la cui attuazione migliorerà la protezione del personale occupato nei lavori domestici.

«Border measures to prevent THB»

Le possibilità di identificare le vittime alla frontiera sono limitate, poiché il passaggio del confine e l'entrata in Svizzera per esercitarvi la prostituzione sono atti leciti e inoltre al momento dell'entrata le potenziali vittime non vengono ancora sfruttate o sono ancora assolutamente inconsapevoli del loro futuro sfruttamento. In assenza di indizi sufficienti, il Corpo delle guardie di confine non dispone pertanto dei mezzi per impedire l'entrata di queste persone e per identificare le vittime. Se esistono sospetti, è soltanto possibile raccogliere già alla frontiera i possibili indizi di reato, eventualmente interrogare gli interessati e quindi iscrivere le osservazioni nel registro degli eventi, in modo da poter utilizzare tali indicazioni nell'ambito di un eventuale futuro perseguimento penale. Per questo motivo, si rinuncia pertanto a definire azioni su questo punto. Si può pensare eventualmente di adottare, in taluni valichi di frontiera, misure di sensibilizzazione circoscritte destinate alle persone che entrano in Svizzera per renderle attente al rischio di sfruttamento nel settore della prostituzione.

«Identification of victims of trafficking in human beings»

Per contrastare efficacemente la tratta di esseri umani in Svizzera sono effettivamente necessari ulteriori sforzi per l'identificazione delle vittime di questa forma di criminalità, a prescindere dalle aspettative espresse da GRETA su questo tema. Un aspetto di cui occorre tener conto è rappresentato dal fatto che l'identificazione di questo tipo di reati è un compito più che altro operativo, e quindi di competenza cantonale. Le sfide sono ardue, ma anche molto diverse da un Cantone all'altro. I Cantoni seguono inoltre modalità operative diverse, e con risultati che variano. A sostegno della polizia operativa, a cui spettano tuttora importanti compiti nella scoperta dei casi di tratta di esseri umani, il Gruppo di lavoro intercantonale sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti, istituito dall'Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri (ACPGS), è incaricato di elaborare insieme alle istituzioni della società civile un ausilio che descriva i metodi migliori da seguire corredandoli anche di esempi illustrativi (Azione 14). Tali direttive per l'identificazione contribuiranno a standardizzare la procedura in Svizzera e favoriranno l'individuazione dei reati. Esse potranno essere applicate anche per l'identificazione di vittime minorenni. La situazione particolare che si presenta nel settore dell'asilo sarà studiata dal gruppo di lavoro «Asilo e tratta di esseri umani», previsto dall'Azione 19. A una migliore identificazione di questa forma della tratta di esseri umani contribuiranno anche le misure previste per l'individuazione dei casi di sfruttamento della manodopera, già presentate nel paragrafo relativo all'approccio integrale e al coordinamento (*«Comprehensive approach and co-ordination»*).

«Assistance to victims»

GRETA si attende dalla Svizzera una serie di miglioramenti a livello delle strutture predisposte per dare alloggio e aiuto alle vittime della tratta di esseri umani. Ad esempio, la Svizzera dovrà fornire aiuto anche alle vittime che hanno subito il reato all'estero. Inoltre, dovranno essere predisposte sufficienti possibilità di alloggio per le persone di sesso maschile e i minorenni. Infine, il sostegno finanziario alle ONG dovrà continuare. In merito a queste raccomandazioni si esprime la seguente valutazione:

- per il sostegno da accordare in Svizzera alle persone che sono state vittima della tratta di esseri umani all'estero, occorrerà trovare una soluzione in base al diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto dalla Costituzione federale (Azione 22). La legge federale del

23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la quale presuppone di principio che il reato sia stato commesso in Svizzera, di norma non può fungere da base legale per questo tipo di aiuto; spetta allo Stato garantire la sufficiente disponibilità del necessario aiuto specialistico per le vittime della tratta di esseri umani. A tal fine vanno impiegate le necessarie risorse. Se il reato è stato commesso in Svizzera, la base legale di questo aiuto è fornita dalla LAV. Nel nostro Stato federale, l'esecuzione è compito dei Cantoni, molti dei quali hanno concluso accordi che delegano l'aiuto alle vittime alle ONG e disciplinano l'indennizzo delle prestazioni da esse fornite. Per di più, fedpol versa in particolare un contributo alle organizzazioni che forniscono aiuto specializzato alle vittime della tratta di esseri umani per promuovere un'assistenza professionale e il reinserimento delle vittime di questo reato ed evitare che ricadano nelle maglie della tratta (*re-trafficking*);

- GRETA non è il primo gruppo internazionale di esperti a esprimere una voce critica quanto alle capacità e al finanziamento delle prestazioni da parte delle autorità svizzere¹¹. Occorre però considerare che recentemente nei Cantoni di Vaud, Berna e Glarona sono sorte nuove ONG e che le capacità di alloggio per le vittime, anche di sesso maschile, sono aumentate. Inoltre, il Centro di assistenza alle migranti e alle vittime della tratta delle donne (FIZ) ha creato ulteriori posti per dare alloggio alle vittime. Per alloggiare i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, nel maggio 2016 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha emanato una nuova raccomandazione¹². Occorre anche tener presente che il fabbisogno di alloggi può variare notevolmente a seconda del numero di casi con cui si trova confrontata la polizia;
- facendo riferimento a un sondaggio condotto nei Cantoni, in una lettera indirizzata nel dicembre 2015 al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la CDOS stima che l'attuale offerta di consulenza alle vittime sia perlopiù adeguata. Riguardo alle strutture predisposte per alloggiare le vittime non sussiste, secondo la CDOS, alcuna necessità che non possa essere risolta nel singolo caso. Nella Svizzera tedesca vi sarebbe una certa necessità di coordinamento e ottimizzazione, di cui si sta occupando la Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV).

Sulla base di queste constatazioni, si è rinunciato a ideare azioni su questo tema nell'attesa che siano disponibili i risultati delle attività della CSUC-LAV.

«Recovery and reflection period» e «Residence permits»

Il processo guida «Competo» definisce e introduce uno standard a livello nazionale per la collaborazione interdisciplinare nell'ambito della concessione di un permesso di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani. Attualmente è in corso la formazione delle autorità di perseguimento penale e di altri servizi. L'applicazione sistematica del processo garantirà un trattamento adeguato delle questioni legate al diritto di soggiorno. Il presente PNA prevede una formazione approfondita sull'applicazione di questo processo (Azione 20).

«Compensation and legal redress»

Il programma di protezione delle vittime (Azione 18) fornirà indicazioni sul modo più efficace per consentire alle vittime di far valere le loro pretese di risarcimento e riparazione morale. Il programma sarà integrato anche nei corsi di formazione.

«Repatriation and return of victims»

Le basi legali che garantiscono l'adempimento delle raccomandazioni di GRETA sono previste nella legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). I già evocati strumenti del processo «Competo», le direttive per l'identificazione e il programma di

¹¹ TIP-Report degli Stati Uniti per il 2015 e precedenti, raccomandazioni del CEDAW del 7 ago. 2009 (Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna), autovalutazione OSCE del 6 mag. 2014, raccomandazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 29 ott. 2012

¹² http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Aktuell/Empfehlungen/2016.05.20_MNA-Empfehlungen_farbig_d.pdf (non disponibile in italiano)

protezione delle vittime creano le premesse necessarie per evitare che le vittime che all'estero sarebbero esposte a pericolo debbano lasciare la Svizzera.

«Substantive criminal law»

I già citati corsi di formazione organizzati in Svizzera per il personale delle autorità di perseguimento penale toccano i temi evocati da GRETA. I presupposti per le auspiccate misure di perseguimento penale saranno adempiuti grazie a questi corsi e alle direttive per l'identificazione.

«Non-punishment of victims of trafficking in human beings»

La raccomandazione di GRETA comprende l'espressa nomina, nel diritto penale, del principio di non punibilità delle vittime della tratta di esseri umani costrette a commettere reati nell'ambito dello sfruttamento. Questa raccomandazione dimentica che il diritto penale svizzero si basa sul principio della colpa e che in questi casi la condanna è pertanto esclusa in virtù delle regole sullo stato di necessità dovuto alla coazione¹³. Nei casi in cui dovesse essere comunque pronunciata una condanna, significherebbe che alla persona condannata non è stata riconosciuta la qualità di vittima. Quindi, se una vittima viene ingiustamente condannata, il problema è riconducibile principalmente a errori di identificazione piuttosto che all'ignoranza della situazione giuridica. Le già citate direttive per l'identificazione e i corsi di formazione contribuiranno a un migliore riconoscimento delle vittime e a evitare per quanto possibile che vengano pronunciate ingiuste condanne, riguardanti perlopiù reati in materia di soggiorno.

«Investigation, prosecution and procedural law»

I corsi di formazione già offerti dall'ISP per le forze di polizia e i pubblici ministeri, ora perfezionati, e i corsi interdisciplinari dispensati nella Svizzera romanda creano i presupposti per un perseguimento penale più efficace. È invece ancora pendente la questione della formazione o sensibilizzazione dei giudici: questa categoria professionale può essere considerata nel piano di formazione previsto dall'Azione 4. Ciò nonostante, non si deve dimenticare che l'avvio di nuovi procedimenti penali nei confronti degli autori richiede soprattutto un lavoro di identificazione da parte dei Cantoni e può essere potenziato soltanto attribuendo maggiore priorità al perseguimento penale della tratta di esseri umani.

«Protection of victims and witnesses»

Le vittime che adempiono i presupposti per l'inserimento nel programma nazionale di protezione dei testimoni beneficiano della migliore protezione possibile. Se invece non adempiono tali condizioni, i Cantoni garantiscono la sicurezza delle vittime nell'ambito della protezione della vita e dell'integrità fisica in quanto beni di polizia. In tale ambito i Cantoni possono contare sull'appoggio del Servizio di protezione dei testimoni di fedpol. La collaborazione tra gli enti responsabili dell'aiuto specializzato alle vittime e le polizie cantonali deve essere disciplinata e istituzionalizzata nel contesto delle tavole rotonde cantonali e nell'ambito dei meccanismi di cooperazione. La protezione delle vittime può essere garantita procedendo in questo modo.

¹³ Art. 18 CP

5. Azioni 2017-2020

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
	I. Prevenzione e altre misure					
1.	Sensibilizzazione nel settore sanitario Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sull'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani nel settore sanitario	fedpol/ UC SCOTT	Realizzazione nel 2017/2018	In tutte le regioni del Paese sono state attuate misure di sensibilizzazione negli ospedali.	Una delle principali sfide nella lotta contro la tratta di esseri umani consiste nell'identificare le vittime. Queste vivono ai margini della società e spesso sono totalmente controllate dai loro aguzzini. Succede tuttavia che debbano ricorrere a cure mediche e in tali circostanze entrano a contatto con la realtà esterna allo sfruttamento. Il personale medico specializzato è quindi particolarmente indicato per riconoscere le potenziali vittime, affrontare con loro il problema dello sfruttamento e indirizzarle ai servizi di aiuto alle vittime. L'azione è intesa a informare il personale medico (ospedali e studi) e a sensibilizzarlo sul giusto approccio da adottare con le potenziali vittime.	11
2.	Azioni in occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani (18 ottobre) Realizzazione di giornate e settimane d'azione mirate per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica	OIM ¹⁴	Settimana d'azione: 2017 e 2019; giornata d'azione: 18 ottobre 2018 e 2020	Le settimane e giornate d'azione hanno avuto luogo, valutazione delle settimane d'azione ed esame delle	La periodica sensibilizzazione del largo pubblico serve a ricordare che la tratta di esseri umani può verificarsi anche in Svizzera. La valutazione della settimana d'azione 2015 ha messo in luce la necessità di effettuare altre settimane d'azione di questo tipo. La cadenza biennale di queste settimane d'azione espleta l'effetto	11

¹⁴ Fatta salva la garanzia del finanziamento da parte dei servizi partecipanti.

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenziario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
				necessità per il 2021.	desiderato se il 18 ottobre dell'anno successivo si tiene un evento di sensibilizzazione. Le settimane d'azione devono puntare a una copertura geografica per quanto possibile vasta, con partenariati per quanto possibile estesi. Si punta anche al coinvolgimento delle tavole rotonde cantonali e della società civile. OIM Berna funge da segretaria del comitato direttivo e coordina le attività di tutti i partner coinvolti con la partecipazione di fedpol/UC SCOTT, DSU, SEM, DSC.	
3.	<p>Checklist per l'identificazione delle vittime</p> <p>Adeguamento e aggiornamento della checklist di SCOTT per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani</p>	fedpol/ UC SCOTT	2018	È disponibile una nuova checklist con indicatori per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani.	Le checklist corredate di indicatori sono un importante ausilio pratico per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani. La checklist di SCOTT è stata elaborata nel 2004 e da allora non è più stata adeguata. Nonostante la formulazione lungimirante degli indicatori adottata all'epoca, vanno considerate le nuove tendenze ed evidenze, segnatamente per quanto riguarda le varie forme di sfruttamento della manodopera, dei minorenni e nel settore dell'asilo. Aggiornando la checklist occorrerà tener conto anche della questione degli RMNA. La lista sarà completata, per quanto possibile, con migliori prassi. L'adeguamento sarà effettuato da un gruppo di lavoro con la partecipazione della società civile.	15
4.	Sensibilizzazione – Formazione	fedpol/ UC SCOTT	2018	È disponibile un nuovo piano per la formazione	I corsi sinora sviluppati in Svizzera si concentrano sulla sensibilizzazione e sulla formazione specifica dei principali attori	6

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
	Elaborazione di un piano di formazione e sensibilizzazione per tutte le categorie professionali che in Svizzera entrano in contatto con la tratta di esseri umani.			sistematica di tutti i servizi e tutte le categorie professionali rilevanti.	nella lotta contro la tratta di esseri umani, segnatamente la polizia, i pubblici ministeri, il personale degli uffici della migrazione e i servizi di aiuto alle vittime nella Svizzera romanda. Per la sensibilizzazione e la formazione di altri servizi statali e di altre categorie professionali che entrano in contatto con le vittime della tratta di esseri umani, compresi i servizi di aiuto alle vittime nella Svizzera tedesca, occorre elaborare un piano che indichi almeno i mezzi impiegati, i responsabili della formazione e la forma di trasferimento del sapere. In tale ambito occorre tener conto del fatto che la realizzazione di corsi di formazione deve essere finanziata e che essa presuppone un interesse da parte dei destinatari. Il piano dovrà essere attuato a partire dal 2019. Il piano sarà elaborato da un gruppo di lavoro con la partecipazione della società civile.	
5.	<p>Sensibilizzazione del corpo consolare</p> <p>Sensibilizzazione e formazione dei funzionari dei consolati svizzeri all'estero nell'ambito del programma di formazione o perfezionamento, affinché nell'ambito del rilascio dei visti sappiano individuare il rischio di sfruttamento in Svizzera e intervenire di conseguenza.</p>	DFAE	A partire dal 2017	La sensibilizzazione è una componente fissa del programma di insegnamento previsto nell'ambito della formazione e del perfezionamento dei membri del corpo consolare.	Se si sospetta che il richiedente possa cadere vittima della tratta di esseri umani, si possono già adottare misure al momento della procedura per il rilascio del visto di entrata presso le ambasciate svizzere all'estero. A tal fine i membri del corpo consolare devono essere preparati a riconoscere le potenziali vittime e ad adottare le opportune misure, che possono consistere in ulteriori accertamenti o nel rendere attenta la potenziale vittima ai pericoli esistenti. È anche possibile respingere la richiesta del visto.	6

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
6.	<p>Sensibilizzazione dell'economia privata</p> <p>Sensibilizzazione dell'economia privata sul tema della tratta di esseri umani e dello sfruttamento e incentivazione ad adottare contromisure.</p>	SECO	A partire dal 2017	Il tema viene trattato agli eventi organizzati con associazioni economiche e aziende sui rapporti tra imprese e diritti umani.	Le sinergie esistenti all'interno dell'Amministrazione federale e i contatti con i rappresentanti delle organizzazioni rilevanti possono essere utilizzati per rendere più attenti gli operatori interessati al tema della tratta di esseri umani. Questo compito può essere svolto ad esempio nell'ambito del previsto piano d'azione nazionale sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.	11, 12
7.	<p>Sensibilizzazione degli ispettorati del lavoro</p> <p>Allestimento e distribuzione di materiale informativo (opuscoli / volantini) per la sensibilizzazione e informazione degli ispettorati del lavoro.</p>	SECO	A partire dal 2017	Gli ispettorati del lavoro sono sensibilizzati sui temi legati alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della manodopera.	In occasione dei controlli da loro effettuati, gli ispettori del lavoro possono concentrare l'attenzione sulla presenza di eventuali situazioni di sfruttamento. La sensibilizzazione deve avvenire su diversi livelli: anzitutto si possono rendere attenti gli stessi ispettorati del lavoro al fenomeno della tratta di esseri umani; in secondo luogo, occorre informare gli interessati in merito alle conseguenze giuridiche di una denuncia per tratta di esseri umani o sfruttamento, per fugare i loro dubbi su eventuali conseguenze negative; in terzo luogo, occorre migliorare l'informazione dei datori di lavoro, onde scoraggiare la domanda sul fronte dello sfruttamento della forza lavoro. Vengono esaminati altri strumenti, tra cui ad esempio corsi di formazione.	4, 6, 15
8.	<p>Ratifica del Protocollo relativo alla Convenzione n. 29 dell'OIL</p>	SECO	2017	La Svizzera ha ratificato il Protocollo relativo	Il Protocollo rafforza il quadro giuridico della lotta contro la tratta di esseri umani finalizzata al lavoro forzato od obbligatorio. Esige l'adozione di misure per prevenire il	15

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
	Ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione n. 29 dell'OIL concernente il lavoro forzato.			alla Convenzione n. 29.	lavoro forzato, proteggere le vittime e permettere loro di accedere alla protezione giuridica e ai meccanismi di impugnazione. In tal modo si contribuisce anche a rafforzare i diritti delle categorie di persone vulnerabili. Il Protocollo sottolinea il ruolo di datori di lavoro e lavoratori nella lotta contro il lavoro forzato.	
9.	Sfruttamento della forza lavoro Elaborazione di una guida pratica per la lotta contro la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della forza lavoro in Svizzera come ausilio per l'identificazione delle situazioni di sfruttamento.	fedpol/ UC SCOTT	2018	La guida pratica è stata approvata dall'organo direttivo di SCOTT.	Benché l'elaborazione di una tale guida pratica fosse già oggetto del precedente PNA, le priorità fissate in seno all'UC SCOTT non hanno permesso di realizzarla. Le attività già svolte devono essere aggiornate e portate avanti. La guida servirà da ausilio per le attività strategiche e operative e dovrà contribuire alla più frequente adozione di misure contro lo sfruttamento della forza lavoro. La bozza esistente sarà discussa con i servizi rappresentati in seno a SCOTT e materialmente competenti e con la società civile.	1, 2, 4, 15, 24
10.	Statistiche I Modifica del rilevamento e della presentazione della Statistica criminale di polizia (SCP) in modo da consentire una differenziazione per forma di sfruttamento ai sensi dell'art. 182 CP.	fedpol	A partire dal 2019: rilevamento in base ai nuovi codici.	Per il 2020 vengono pubblicate analisi differenziate.	L'attuale SCP fornisce diverse indicazioni sul perseguimento penale con riferimento all'art. 182 CP. Attualmente, tuttavia, non consente di effettuare un'analisi in base alle diverse forme di sfruttamento (sfruttamento sessuale, sfruttamento del lavoro e prelievo di organi). I dati di questa statistica sono invece utili per un'approfondita analisi della situazione. La procedura per l'adeguamento del rilevamento sarà avviata da fedpol e richiede anche la partecipazione dei Cantoni.	8

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
11.	<p>Statistiche II</p> <p>Adeguamento della statistica sull'aiuto alle vittime mediante integrazione dei dati statistici dell'aiuto specializzato alle vittime fornito dalle ONG sull'assistenza alle vittime della tratta di esseri umani.</p>	UST	2019	Per il 2018 sono disponibili dati statistici sulle vittime che hanno usufruito della consulenza di una ONG e i cui dati sono stati forniti all'UST.	L'attuale statistica dell'aiuto alle vittime ingloba soltanto i dati rilevati dai servizi di aiuto alle vittime riconosciuti dalla LAV e che vengono comunicati all'UST. Le vittime che si rivolgono direttamente alle ONG non vengono rilevate a fini statistici. Spesso non si sa nemmeno se i dati relativi alle vittime che vengono assistite e consigliate dalle ONG specializzate per conto dei servizi cantonali di aiuto alle vittime vengano distinti statisticamente dai dati dei servizi di aiuto alle vittime medesimi. Il rilevamento non riguarda le generalità delle vittime ma soltanto dati statistici sui casi di consulenza e informazioni sociodemografiche generali sulla vittima. I dati devono essere raccolti con l'ausilio degli strumenti di rilevamento disponibili.	8
12.	<p>Rapporti/Studi</p> <p>Allestimento di un rapporto sullo sfruttamento dei minorenni in Svizzera.</p>	fedpol/ UC SCOTT	2019	È disponibile un rapporto.	In Svizzera, il tema della tratta di minorenni è sempre più d'attualità, quantunque UNICEF Svizzera abbia constatato, in un rapporto del 2007, che il nostro Paese è toccato piuttosto sporadicamente dalla tratta di fanciulli. Spiccano la mendicizia e il furto organizzati e i minorenni vicini alla maggiore età che vengono costretti a prostituirsi. Deve essere allestito un rapporto che fornisca maggiori evidenze circa la situazione generale, le aree di rischio e le forme di sfruttamento esercitate sui minorenni, per poter determinare con maggiore precisione le necessità di intervento. Il rapporto sarà allestito da fedpol o commissionato esternamente.	9

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
					Saranno coinvolti anche altri operatori attivi in questo campo.	
II. Perseguimento penale						
13.	Designazione di specialisti in seno ai corpi di polizia e al Cgcf Tenuta di un elenco degli specialisti competenti in materia di lotta contro la tratta di esseri umani presso i corpi di polizia e il Cgcf.	CCPCS e Cgcf	2017	È disponibile un elenco degli specialisti competenti.	La CPS tiene già un elenco dei procuratori specializzati nella lotta contro la tratta di esseri umani. La designazione di specialisti a livello di pubblici ministeri può essere utile soltanto nella misura in cui anche i corpi di polizia e il Cgcf designano e formano gli opportuni specialisti. Questa operazione migliorerà la collaborazione tra pubblici ministeri e polizie cantonali come pure tra i corpi di polizia dei Cantoni. La designazione di specialisti <i>non</i> è intesa a fare in modo che questi si occupino esclusivamente dei casi di tratta. Occorre piuttosto creare i presupposti che garantiscano la disponibilità di interlocutori e incaricati competenti che intervengano quando vengono scoperti casi di tratta di esseri umani.	24
14.	Direttive per l'identificazione / Raccomandazioni / Migliore prassi Elaborazione di direttive e procedure per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani da parte della polizia e nell'ambito della cooperazione multidisciplinare.	CCPCS	2018	Le direttive sono disponibili e sono state approvate dall'ACPGS.	Le differenze esistenti tra un Cantone e l'altro nell'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani da parte della polizia e nei relativi metodi sono notevoli. Una presentazione dei metodi efficaci utilizzati dalla polizia contribuisce all'armonizzazione a livello nazionale e serve da ausilio per i posti di polizia competenti nel determinare il metodo da seguire, pianificare gli interventi,	2, 15, 21, 23, 24

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
					<p>garantire il rispetto degli standard in materia di protezione delle vittime e organizzare la formazione. Le direttive tengono conto anche dell'identificazione delle vittime minorenni. Le attività di elaborazione saranno condotte dal Gruppo di lavoro intercantonale di polizia sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il quale consulterà e coinvolgerà le ONG, poiché anch'esse partecipano all'identificazione delle vittime. Particolare attenzione va data alle procedure in uso che complicano l'identificazione e comportano la condanna di vittime della tratta di esseri umani per reati commessi sotto costrizione.</p>	
15.	<p>Formazione in materia di lotta contro la tratta di esseri umani nell'ambito della formazione di base della polizia</p> <p>Modulo di base sulla lotta contro la tratta di esseri umani impartito in tutte le scuole di polizia della Svizzera. Le conoscenze di base devono essere oggetto di un esame professionale federale.</p>	CCPCS	2018	I moduli di formazione di almeno mezza giornata vengono impartiti.	<p>La sensibilizzazione degli agenti di polizia sul riconoscimento della tratta di esseri umani deve iniziare presto. Gli allievi delle scuole di polizia devono imparare a identificare le vittime della tratta quando incontrano queste persone nell'ambito della loro attività di polizia di sicurezza, ad adottare le giuste misure e a trasmettere i casi agli specialisti del corpo di polizia. In un modulo di formazione di mezza giornata devono essere impartite le conoscenze di base sulla tratta di esseri umani, sull'identificazione delle vittime e sull'adozione di provvedimenti d'urgenza. L'adempimento di questo compito deve essere assicurato in tutte le scuole di polizia della Svizzera nell'ambito della formazione di base.</p>	7

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
16.	<p>Corsi di formazione sulla lotta contro la tratta di esseri umani per le autorità di perseguimento penale</p> <p>Proseguimento dei corsi specializzati per agenti di polizia e pubblici ministeri in forma di corsi interdisciplinari. Integrazione del tema «Esenzione dalla pena per le vittime».</p>	CCPCS	Di continuo	I corsi si tengono annualmente se il numero di iscritti è sufficiente.	I corsi sinora impartiti presso l'ISP e gli altri organismi di formazione nella Svizzera romanda si sono affermati come standard e come colonna portante della trasmissione di conoscenze specifiche agli specialisti delle autorità di perseguimento penale e di altri servizi. Essi devono essere proseguiti per trasmettere importanti conoscenze sulle forme di sfruttamento, sull'identificazione, sull'esenzione delle vittime dalla pena e su aspetti relativi alle vittime minorenni. I corsi favoriscono lo sviluppo di una rete di contatti a livello nazionale. La CCPCS e la CPS formulano raccomandazioni sulla partecipazione ai corsi. I corsi vertono anche sull'esenzione dalla pena per le vittime che nel contesto dello sfruttamento hanno commesso reati sotto costrizione. I corsi si tengono con il concorso della CPS e dell'UC SCOTT.	2, 6, 18, 20, 21, 22 23, 24
17.	<p>Contatti tra pubblici ministeri</p> <p>Costituzione di una piattaforma di scambio per i pubblici ministeri che si riunisce a cadenza regolare ai fini della condivisione delle conoscenze pratiche e che funge da base per il coordinamento in casi specifici e la cooperazione nei casi di tratta di esseri umani.</p>	CPS	A partire dal 2018	La prima seduta è indetta nel 2018. In seguito le sedute si tengono a cadenza regolare.	Per la polizia esiste già una piattaforma di scambio periodico: il Gruppo di lavoro di polizia sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Un'analoga piattaforma deve essere costituita anche a livello di pubblici ministeri. Da istituirsi come occasione di scambio personale a cadenza annuale o più frequente tra specialisti dei pubblici ministeri, la piattaforma serve a sviluppare i contatti, a scambiare esperienze e informazioni e a promuovere una prassi uniforme nella lotta contro la tratta di esseri umani.	24

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
	III. Protezione delle vittime					
18.	Programma di protezione delle vittime Elaborazione di un programma nazionale per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, che fornisca informazioni sulle procedure e sugli strumenti di protezione.	fedpol/ UC SCOTT	Inizio dei lavori nel 2016; adozione nel 2018/2019	Il programma nazionale per la protezione delle vittime è adottato dall'organo direttivo di SCOTT.	Il programma nazionale per la protezione delle vittime descrive tutti gli strumenti a disposizione in Svizzera per la concessione di aiuto e protezione alle vittime della tratta di esseri umani lungo tutto il processo che va dall'identificazione all'integrazione/al reinserimento. Con questo programma si definiscono i parametri per l'applicazione uniforme a livello cantonale degli strumenti offerti dal vigente diritto federale. Il programma nazionale per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani evidenzia anche eventuali necessità d'intervento strategiche. Il programma è elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare ad hoc costituito da SCOTT tenendo conto delle esperienze maturate nell'ambito del programma regionale di protezione delle vittime messo a punto da FIZ / Makasi. Le attività interrotte a causa della precedenza data dall'UC SCOTT ad altre priorità vengono riavviate tenendo conto dei nuovi sviluppi.	2, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25
19.	Asilo – Protezione delle vittime Ottimizzazione degli iter volti ad assicurare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e a garantire la concessione dell'aiuto alle vittime nella procedura d'asilo (procedura Dublino inclusa). Illustrazione di tali iter	SEM	A tappe entro il 2020	Il testo è disponibile e le eventuali necessità d'intervento sono identificate. I corsi per i collaboratori nel settore	Il Gruppo di lavoro sull'asilo e la tratta di esseri umani, presieduto dalla SEM e costituito sotto il regime del PNA 2012-2014, affronta le questioni e i problemi da esso sollevati, elabora soluzioni e definisce le eventuali necessità d'intervento. Le sue attività devono essere scaglionate in funzione delle seguenti questioni cruciali e i	15

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
	in un testo divulgativo (ad es. opuscolo, manuale) e individuazione di ulteriori necessità d'intervento.			dell'asilo si tengono in modo ricorrente.	<p>risultati saranno puntualizzati a tappe e sottoposti di volta in volta all'organo direttivo di SCOTT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplinamento del soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani nell'ambito della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e della LStr; • possibilità di ottimizzazione nella vigente procedura di identificazione e negli iter (processo di identificazione, aiuto alle vittime, informazione dei richiedenti e collaborazione con i servizi interessati); • trattamento delle vittime della tratta di esseri umani nella procedura Dublino; • trattamento dei RMNA nel contesto della tratta di esseri umani. <p>Il testo da elaborare è destinato ai servizi e alle organizzazioni che potenzialmente entrano in contatto con le vittime della tratta (uffici della migrazione, centri per richiedenti l'asilo, corpi di polizia, operatori sociali, servizi di aiuto alle vittime) ed è inteso a permettere l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e a garantire loro la debita protezione. I risultati delle attività del Gruppo di lavoro dovrebbero confluire nel programma nazionale per la protezione delle vittime e nei corsi di formazione.</p>	
20.	<p>Corsi di formazione per le autorità migratorie</p> <p>Realizzazione di workshop sul piano regionale secondo le Conferenze</p>	SEM e ASM	2018	I workshop si sono svolti in tutte le regioni del Paese.	Le rivedute istruzioni LStr per il settore della tratta di esseri umani descrivono le possibilità e il metodo da seguire per la concessione di un periodo di recupero e di riflessione e per il rilascio di un permesso di	18, 19

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
	regionali dell'ASM per le autorità migratorie, che spieghino l'applicazione del processo Competo.				soggiorno di breve durata o di soggiorno secondo il processo guida Competo; tale processo è contemplato nelle istruzioni LStr della SEM. La sua applicazione è raccomandata a tutti i Cantoni e promuove l'armonizzazione della procedura. Nell'ambito dei workshop, i collaboratori delle autorità migratorie vengono formati ad applicare il processo.	
21.	<p>Soggiorno temporaneo per le vittime della tratta di esseri umani</p> <p>Adeguamento dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) affinché possa essere rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per il periodo in cui è concesso l'aiuto alle vittime.</p>	SEM	2019	La relativa proposta è sottoposta al Consiglio federale.	Se la vittima non vuole collaborare con le autorità di perseguimento penale, non può essere concesso un permesso per casi di rigore e la vittima non ha diritto ad altri tipi di permesso di soggiorno, una volta trascorso il periodo di riflessione essa deve lasciare la Svizzera. Affinché possa beneficiare eventualmente delle prestazioni che le spettano in virtù della LAV anche dopo la scadenza del periodo di riflessione, viene creata nel diritto positivo la possibilità di concederle se necessario un permesso di soggiorno. A tal fine occorre procedere a un adeguamento dell'OASA. Le esigenze dei servizi di aiuto alle vittime per quanto concerne la dimostrazione che le prestazioni di aiuto alle vittime e il permesso di soggiorno sono necessari, vengono considerate. La CSUC-LAV è coinvolta nei lavori di elaborazione delle modifiche dell'ordinanza.	21
22.	Aiuto alle vittime di reati commessi all'estero	CDOS	Fine 2017	Il documento interlocutorio è disponibile.	Nei casi in cui il reato è commesso all'estero, la vittima ha diritto alle prestazioni dei consultori conformemente agli art. 12 segg. LAV soltanto se era domiciliata in	16

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenziario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
	Elaborazione di un documento interlocutorio sulla questione della concessione dell'aiuto alle persone che essendo state vittime di sfruttamento all'estero non ricadono nel campo d'applicazione della LAV.		2018	Decisione circa l'ulteriore procedere da parte degli organi della CDOS.	Svizzera al momento del reato e lo è ancora al momento in cui deposita la domanda di aiuto (art. 17 LAV). Per i reati commessi all'estero dopo il 1° gennaio 2009, inoltre, non vi è più diritto a indennizzo e riparazione (art. 3 LAV in combinato disposto con l'art. 48 lett. a LAV). Secondo GRETA, invece, uno Stato che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani ha anche il dovere di fornire le prestazioni previste nella Convenzione alle vittime di questo reato che soggiornano nel suo territorio ma sono state sfruttate all'estero. Devono essere elaborate soluzioni su come adempiere questo dovere.	
23.	<p>Delimitazione tra aiuto alle vittime e aiuto sociale</p> <p>Elaborazione di raccomandazioni per la delimitazione tra aiuto alle vittime e aiuto sociale nell'ambito del sostegno alle vittime della tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda la competenza dei Cantoni.</p>	CDOS/CSUC-LAV	2017-2019	La CSUC-LAV ha trattato la questione della delimitazione tra aiuto alle vittime e aiuto immediato e (per quanto possibile) emanato raccomandazioni al riguardo.	Nella prassi emergono spesso questioni di delimitazione nello stabilire per quanto tempo una vittima abbia diritto al sostegno previsto dalla LAV e a partire da quando debba intervenire l'aiuto sociale. Se è stabilita la competenza dei servizi di aiuto sociale, sorgono inoltre interrogativi riguardanti la competenza cantonale se la vittima avente diritto all'aiuto specializzato viene alloggiata in un altro Cantone. Per le prestazioni dell'aiuto sociale non esiste una legislazione di portata nazionale, poiché tale aiuto è di spettanza cantonale. Esiste solo una legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1).	

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
24.	<p>Scambio istituzionalizzato sui minorenni non accompagnati e sulla tratta di fanciulli in Svizzera</p> <p>Creazione di una piattaforma di scambio permanente e segnalazione della necessità d'intervento nell'ambito relativo ai minorenni non accompagnati e alla tratta di fanciulli.</p>	ASM	A partire dal 2017	Ogni anno si tengono una o due sedute.	La tratta di fanciulli si manifesta sotto molte spoglie. Nel contesto della migrazione possono subentrare ulteriori fattori che aggravano il rischio di sfruttamento. Diversi servizi federali e cantonali e gli operatori incaricati dell'alloggio e dell'assistenza entrano in contatto con minorenni vulnerabili a causa della loro situazione. Le questioni di protezione dell'infanzia e le relative misure sono generalmente di competenza cantonale. Occorre puntare a uno scambio regolare di esperienze tra tutti gli attori interessati del settore per individuare i nuovi rischi e definire le necessità d'intervento a livello di identificazione e assistenza e per cercare soluzioni nel generale interesse dei fanciulli.	3, 15, 16
IV. Cooperazione						
25.	<p>Tavole rotonde cantonali</p> <p>L'impegno dei Cantoni nella lotta contro la tratta di esseri umani viene analizzato e valutato.</p>	fedpol/ UC SCOTT	2019	È disponibile un rapporto di valutazione.	Quantunque siano considerevoli, le differenze tra un Cantone e l'altro nella lotta contro la tratta di esseri umani sono connaturate al federalismo. Non tutti i Cantoni dispongono ad esempio di un meccanismo di cooperazione nella lotta contro questo fenomeno. Gli sforzi effettivamente profusi dai Cantoni in ognuno dei quattro pilastri della lotta contro la tratta di esseri umani devono essere oggetto di una valutazione che evidenzi le necessità d'intervento ancora sussistenti. La valutazione può essere svolta nell'ambito di uno studio commissionato.	4, 9, 15, 16, 24

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
26.	Misure nei Paesi d'origine Realizzazione di programmi e progetti a sostegno dei Paesi d'origine nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani.	SEM e DSC	2017-2020	L'impegno viene portato avanti agli stessi livelli di prima.	I progetti perseguono fini di prevenzione, di miglioramento della protezione delle vittime e di rafforzamento della cooperazione multidisciplinare, promuovendo principalmente la collaborazione tra organizzazioni statali e della società civile. L'impegno si concentra sugli Stati con cui la Svizzera ha concluso partenariati e accordi in materia di migrazione.	10
27.	Cooperazione bilaterale e multilaterale Rafforzamento della cooperazione strategica, in particolare con servizi e autorità dei Paesi d'origine e di transito.	DFAE/DSU	2017-2020	Ogni anno si tengono in Svizzera una o due tavole rotonde.	Le tavole rotonde internazionali per la lotta contro la tratta di esseri umani promuovono lo scambio internazionale tra esperti e lo sviluppo di contatti, il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione transnazionale tra la Svizzera e le autorità e organizzazioni estere. Beneficiano di queste occasioni soprattutto gli esperti svizzeri perché vengono loro presentate le soluzioni e le esperienze estere.	10
		DFAE/DSU – SEM	Di continuo	Laddove opportuno, la tratta di esseri umani deve essere oggetto di dialogo politico bilaterale.	Negli incontri istituzionalizzati tra esperti nell'ambito dei partenariati in materia di migrazione conclusi con la Serbia, il Kosovo, la Bosnia ed Erzegovina, la Nigeria e la Tunisia si discutono regolarmente misure di lotta contro la tratta di esseri umani e progetti volti a rafforzare le competenze delle autorità in questo campo. La tratta di esseri umani è argomento di discussione anche nell'ambito della conclusione di nuovi partenariati in materia di migrazione.	10
		DSU, DSC e SEM	Di continuo	Laddove opportuno, la	Nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, la	10

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
				tratta di esseri umani è oggetto di dialogo politico multilaterale.	Svizzera si impegna anche a favore dell'attuazione degli obiettivi riguardanti la tratta di esseri umani. Il nostro Paese sostiene e sviluppa programmi e politiche pertinenti. Questo impegno in seno ai fori multilaterali viene coordinato e attuato nell'ambito della struttura interdipartimentale per la cooperazione internazionale in materia di migrazione (struttura IMZ).	
		DSC – fedpol	2018	Il progetto con la Bulgaria nell'ambito del contributo all'allargamento è concluso.	<p>Nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento a favore della Romania e della Bulgaria vengono realizzati progetti bilaterali volti a migliorare la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale in materia di tratta di esseri umani e tra i servizi competenti per l'aiuto alle vittime. fedpol garantisce il coordinamento e la realizzazione delle attività che coinvolgono le autorità di perseguimento penale cantonali.</p>	10
		DSC – fedpol	2018	Il progetto con la Romania nell'ambito del contributo all'allargamento è concluso.		
		fedpol	2017	Le attività congiunte per il rafforzamento della cooperazione con l'agenzia nigeriana per la lotta contro la tratta di esseri umani (NAPTIP)	Il partenariato in materia di migrazione concluso con la Nigeria prevede la realizzazione di un progetto di polizia che ingloba anche la cooperazione in materia di tratta di esseri umani.	

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
				sono state realizzate.		
		fedpol	Annualmente	Partecipazione al piano d'azione operativo di Europol e realizzazione di azioni in Svizzera.	Per lottare contro le forme più gravi di criminalità organizzata, Europol gestisce una serie di piattaforme multidisciplinari per le procedure d'indagine, denominate EMPACT. La Svizzera partecipa alle riunioni operative di queste piattaforme, scambia informazioni su casi specifici e partecipa alle azioni intraprese. Il coordinamento dell'attuazione delle giornate di azione congiunta (Joint Action Days, JAD) organizzate in Svizzera in collaborazione con i Cantoni è garantito dal commissariato Tratta di esseri umani e traffico di migranti collocato in seno a fedpol.	
		fedpol	A partire dal 2019	La Svizzera ha partecipato ai progetti di Interpol.	La Svizzera è rappresentata in seno al gruppo di esperti di Interpol per la lotta contro la tratta di esseri umani. Il gruppo di esperti coadiuva il Segretariato generale di Interpol (IPSG) nell'ambito della realizzazione di progetti realizzati negli Stati membri per contrastare questa forma di criminalità. In futuro i rappresentanti della Svizzera parteciperanno attivamente ai progetti.	
		fedpol	2018	L'accordo di polizia concluso con la Bulgaria è entrato in vigore.	I negoziati condotti in vista della conclusione di un accordo di polizia con la Bulgaria sono stati intavolati nel 2015. L'accordo formalizza la base legale per una cooperazione efficiente tra le autorità di perseguimento penale. La lotta contro la	

N.	Azione	Competente per l'esecuzione	Scadenario / termine	Indicatori	Osservazioni / spiegazioni	Raccomandazione GRETA
					tratta di esseri umani e il traffico di migranti è uno degli elementi di questo accordo.	
		fedpol	2018	Il riveduto accordo di polizia con l'Ungheria è entrato in vigore.	L'accordo con l'Ungheria è stato sottoscritto nel 1999 e va riveduto affinché si tenga maggiormente conto della lotta contro la tratta di esseri umani.	
28.	<p>Norme e standard internazionali</p> <p>Partecipazione all'ulteriore sviluppo di norme e standard internazionali per la lotta contro la tratta di esseri umani.</p>	DFAE/DSU	2017-2020	La Svizzera partecipa attivamente ai lavori degli organismi rilevanti.	La Svizzera si impegna attivamente in seno agli organismi multilaterali, e in particolare dell'ONU, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa. In seno agli organismi regionali e internazionali promuove sistematicamente, nel campo della lotta contro la tratta di esseri umani, un approccio fondato sui diritti umani e sulla protezione delle vittime; le « <i>best practice</i> » svizzere convergono nel processo politico internazionale e, viceversa, le buone prassi internazionali confluiscono nel dialogo che si svolge nel nostro Paese.	

Allegato 1



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)
Novembre 2016

Lotta alla tratta di esseri umani in Svizzera: tappe strategiche

Gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani in Svizzera sono molteplici e vengono compiuti da numerosi servizi statali e non statali nonché da organizzazioni spesso collegate fra loro tramite SCOTT. Qui di seguito sono elencate le tappe strategiche che hanno consentito di **migliorare le condizioni quadro e gli strumenti della lotta** alla tratta di esseri umani in Svizzera.

- In seguito al rapporto interdipartimentale «Tratta di esseri umani in Svizzera» del settembre 2001, nel 2003 è istituito il **Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)**. Esso raggruppa numerosi servizi e autorità federali e cantonali, come pure organizzazioni internazionali e non governative incaricate di combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. SCOTT funge da centro d'informazione e di analisi nella lotta contro la tratta di esseri umani. A tal fine elabora strumenti e strategie e coordina le misure nei settori della prevenzione, del perseguimento penale e della protezione delle vittime. L'Ufficio centrale di SCOTT è integrato nell'Ufficio federale di polizia (fedpol).
- Nel 2004, in seno a fedpol e più precisamente nella divisione Coordinazione della Polizia giudiziaria federale (PGF), è istituito il **commissariato Pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti**. Nel 2007 quest'ultimo è suddiviso nei due commissariati «Pornografia / pedofilia» e «Tratta di esseri umani / traffico di migranti». Nel contempo aumenta l'organico del commissariato Tratta di esseri umani e traffico di migranti, il cui compito principale consiste nel fornire sostegno alle polizie cantonali nelle indagini con implicazioni intercantionali e internazionali.
- Nel 2004 il Centro di assistenza alle migranti e alle vittime della tratta delle donne (FIZ) istituisce il primo centro in Svizzera specializzato in interventi e consulenza per le **vittime della tratta delle donne**, denominato **Makasi**. Il progetto verte sulla consulenza e l'assistenza alle vittime della tratta delle donne, sul potenziamento della protezione delle vittime e sulla possibilità di rivendicare i propri diritti. Questa consulenza specializzata fornita da un'ONG serve a proteggere le vittime della tratta di esseri umani in Svizzera e integra le misure statali in materia di aiuto alle vittime.
- Nell'agosto 2004 l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) trasmette agli uffici cantonali della migrazione una circolare sul regolamento del soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani. La circolare spiega le modalità di soggiorno disciplinate dalle basi giuridiche esistenti di cui le vittime della tratta possono avvalersi. Inoltre formula raccomandazioni sulla concessione di un periodo di riflessione, il soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e il soggiorno per motivi umanitari. La nuova legislazione sugli stranieri, che entra in vigore nel gennaio 2008, sostituisce tale circolare.

- In seguito alle esperienze maturate in occasione della prima tavola rotonda contro la tratta di esseri umani nel Cantone di Zurigo, istituita nel 2001 su iniziativa del FIZ, un gruppo di esperti composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni non governative elabora, sotto la direzione di SCOTT, la guida pratica «Meccanismi di cooperazione contro la tratta di esseri umani» pubblicata alla fine del 2005 in occasione del convegno nazionale «Tratta di esseri umani in Svizzera». Oltre a un riepilogo degli strumenti per combattere la tratta di esseri umani, la guida pratica contiene raccomandazioni destinate ai Cantoni su come organizzare e armonizzare la collaborazione tra le autorità e i servizi di aiuto alle vittime al fine di contrastare questa forma di criminalità. Alla guida pratica è allegata la checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani.
- Per migliorare la collaborazione tra la polizia, le autorità giudiziarie e di migrazione e i consultori per le vittime, in molti Cantoni sono istituiti meccanismi di cooperazione, cosiddette «**tavole rotonde**» contro la tratta di esseri umani. Esse hanno lo scopo di definire in modo uniforme il fenomeno della tratta e di trovare soluzioni appropriate per contrastarla. Inoltre regolamentano le competenze, i contatti e le mansioni delle autorità e dei servizi pertinenti. Mentre nel 2005 soltanto due Cantoni conoscevano forme di cooperazione istituzionalizzate, attualmente tale cooperazione è praticata in 18 Cantoni.
- Nel marzo 2005 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) invia alle **rappresentanze svizzere all'estero una circolare sull'introduzione di misure di prevenzione per proteggere le ballerine e i ballerini di cabaret**. Tali misure, adottate nei consolati, comprendono un colloquio personale con i richiedenti il visto, la consegna di materiale informativo sull'attività che intendono esercitare nonché la firma personale del contratto di lavoro. Durante il colloquio, ai richiedenti il visto sono illustrati i pericoli connessi all'attività nonché i loro diritti di ballerine o ballerini e le consulenze offerte. Viene loro inoltre spiegato che nessuno ha il diritto di esigere che esercitino la prostituzione.
- Nel maggio 2006 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) emana la **direttiva sull'impiego di personale domestico da parte di missioni diplomatiche estere in Svizzera**. Il disciplinamento delle condizioni d'impiego e di lavoro aiuta a prevenire situazioni di sfruttamento cui il personale domestico di diplomatici esteri potrebbe essere esposto. Eventuali conflitti di lavoro possono essere segnalati al servizio di mediazione a Ginevra, il Bureau de l'Amiable Compositeur.
- La Svizzera ratifica il **Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia** nonché il **Protocollo addizionale alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale concernente la tratta di persone**. Il Protocollo facoltativo entra in vigore il 19 ottobre 2006 e quello addizionale il 26 novembre 2006.
- Nel quadro della ratifica del Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, l'articolo 196 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), ovvero la fattispecie di tratta di esseri umani, è riveduto e adeguato alla definizione internazionale di cui all'articolo 3 del Protocollo addizionale concernente la tratta di persone. Il **nuovo articolo 182 CP** (l'ex art. 196) è in vigore dal 1° dicembre 2006 e, oltre alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, punisce anche quella finalizzata allo sfruttamento della forza lavoro e al prelievo di organi. La nuova disposizione statuisce inoltre che è punibile anche la tratta di un solo essere umano commessa una volta sola e che il reclutamento di un essere umano a tale scopo è equiparato alla tratta.

- La revisione della Parte generale del Codice penale svizzero, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, comprende anche una nuova disposizione che sancisce l'**impunità delle vittime**. Il principio di opportunità di cui all'articolo 52 CP, consente di prescindere dal procedimento penale se la punizione è priva di senso. In virtù dell'articolo 54 CP si può rinunciare alla punizione della vittima se essa è stata duramente colpita dalle conseguenze dirette delle sue azioni e quindi applicare le regole dello stato di necessità esimente ai sensi dell'articolo 17 CP.
- La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) istituisce il **Gruppo di lavoro intercantonale sulla tratta di esseri umani e traffico di migranti** che inizia la sua attività nell'estate 2007. Esso si riunisce da una a tre volte all'anno per elaborare metodi d'indagine validi per tutta la Svizzera, promuovere i contatti a livello operativo fra i corpi di polizia e intensificare lo scambio d'informazioni specifiche.
- Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) il **soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani è ora disciplinato a livello di legge e di ordinanza**. Queste normative soddisfano le prescrizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, come la concessione di un periodo di riflessione di almeno 30 giorni, il diritto di soggiorno per la durata del perseguimento penale degli autori della tratta, il diritto di soggiorno in base alla situazione personale particolare e la concessione alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani di un aiuto al ritorno e alla reintegrazione (art. 30 cpv. 1 lett. e, art. 60 cpv. 2 lett. b LStr, art. 35 e 36 OASA).
- Dal 9 settembre 2008 il **modulo per segnalare casi di sospetto sfruttamento sessuale di minorenni nel contesto di viaggi e del turismo** è disponibile sul sito Internet di fedpol (www.fedpol.admin.ch oppure tramite www.non-chiudiamo-gliocchi.ch). Il modulo online consente a chiunque di segnalare informazioni riguardanti un eventuale sfruttamento sessuale di minorenni. Il commissariato Pedocriminalità / Pornografia sottopone le segnalazioni pervenute a una prima analisi e avvia in seguito le misure necessarie. Lo sfruttamento sessuale di bambini è spesso correlato alla tratta di minorenni.
- Il 1° gennaio 2009 entra in vigore la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). **La LAV costituisce la base giuridica per l'aiuto alle vittime della tratta di esseri umani e il contributo alle ONG che su incarico dei Cantoni forniscono aiuto specializzato alle vittime**. L'articolo 9 capoverso 1 LAV obbliga i Cantoni a tenere conto, nella creazione e nella gestione dei consultori, dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime, tra cui anche le vittime della tratta di esseri umani. I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore d'attività. I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni.
- Dall'aprile 2007 l'Istituto svizzero di polizia (ISP) offre **corsi specializzati in materia di lotta alla tratta di esseri umani**, destinati agli agenti dei corpi di polizia svizzeri e del Corpo delle guardie di confine e ai collaboratori degli uffici cantonali della migrazione. Nel 2009 il corso è svolto per la prima volta anche in lingua francese. Altri corsi eseguiti con la collaborazione di SCOTT hanno lo scopo di formare specialisti in materia di traffico di migranti: nel novembre 2008 il Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalität (CCFW, Centro di competenza per scienze forensi e criminologia economica) organizza un corso destinato ai collaboratori delle autorità giudiziarie e ad altri rappresentanti interessati delle autorità. Nel settembre 2010 è svolta per la prima volta una formazione per i consultori della Svizzera romanda presso

l'Haute école de travail social Genève (hets, Scuola superiore di lavoro sociale). Da allora i corsi specializzati sono offerti a cadenza periodica.

- Nell'estate 2008 un'associazione composta di organizzazioni non governative lancia la «**Campagna Euro 08 contro la tratta delle donne e la prostituzione forzata**». La campagna di prevenzione svolta a livello nazionale ha lo scopo di informare i visitatori del campionato europeo di calcio sulla portata e gli effetti della tratta delle donne e di rendere consapevoli i clienti delle prostitute della loro responsabilità. La campagna comprende uno spot televisivo diffuso dalla televisione svizzera e sugli schermi del public viewing, nonché diverse manifestazioni e la distribuzione di materiale informativo. La Confederazione partecipa al finanziamento della campagna.
- Nel settembre 2008 la Svizzera firma la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani**. La Convenzione è ratificata il 17 dicembre 2012 ed entra in vigore il 1° aprile 2013. Essa obbliga gli Stati contraenti a prevenire e combattere tutte le forme della tratta di esseri umani, a proteggere le vittime, a perseguire rigorosamente gli autori della tratta e a promuovere ulteriormente la cooperazione internazionale in merito a tali obiettivi. La Convenzione integra il *Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini* (RS 0.311.542) in quanto si basa espressamente sui principi dei diritti umani e rafforza soprattutto i diritti e la protezione delle vittime.
- La **legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni** (LPTes; RS 312.2) e l'ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes; RS 312.21) entrano in vigore il 1° gennaio 2013. Ora la Svizzera soddisfa quindi tutti i requisiti posti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Grazie alla nuova legge, i testimoni disposti a collaborare in un procedimento penale federale o cantonale possono essere protetti anche al di fuori del procedimento vero e proprio e dopo la conclusione del medesimo. La responsabilità per la loro protezione è attribuita al nuovo Servizio nazionale di protezione dei testimoni istituito appositamente. **La protezione delle vittime e dei testimoni nel procedimento penale** è disciplinata nei codici cantonali di procedura penale e, dal gennaio 2011, è inoltre garantita dagli articoli 149 e seguenti del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). La protezione delle persone la cui vita e integrità fisica sono in pericolo compete alle forze di polizia cantonali. La **prevenzione delle minacce da parte delle forze di polizia** garantisce pertanto la sicurezza delle vittime che sono esposte a pericoli pur non collaborando in un procedimento penale.
- Nell'autunno 2009 l'**Ufficio federale della migrazione** (UFM; oggi: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) pubblica sul proprio sito le nuove **istruzioni concernenti la LStr**, in cui è descritta l'applicazione delle disposizioni sul soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani. Le istruzioni prevedono espressamente la possibilità di concedere alle vittime della tratta, in casi personali particolarmente gravi, il diritto di soggiorno sotto forma di autorizzazione eccezionale, anche qualora esse non siano disposte a collaborare con le autorità penali.
- Il 16 giugno 2010 la Svizzera firma la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali** (Convenzione di Lanzarote). La Convenzione è ratificata il 18 marzo 2014 ed entra in vigore il 1° luglio 2014. Essa impone agli Stati aderenti di punire l'abuso sessuale di minori, la prostituzione minorile, la pedopornografia e la coazione di un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici. In alcuni ambiti la Convenzione è più restrittiva rispetto al

diritto penale svizzero fino allora vigente, poiché estende la protezione anche ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'adesione della Svizzera alla Convenzione di Lanzarote richiede pertanto **diversi adeguamenti del Codice penale**. Una delle modifiche sancisce ad esempio una pena detentiva fino a tre anni per i clienti che fanno ricorso, in cambio di denaro, a prestazioni sessuali di minori di 18 anni. Anche la promozione della prostituzione di minori di 18 anni è ora punibile con una pena detentiva fino a dieci anni.

- Dal 1° gennaio 2010 è in funzione il **sistema d'allarme rapimento di bambini**. Il sistema viene attivato tempestivamente quando vi è un sospetto fondato o la certezza che una persona minorenni sia stata rapita e che siano in pericolo la sua vita e la sua integrità fisica. Le segnalazioni d'allarme sono diffuse in modo capillare tramite i canali televisivi e radiofonici, i pannelli elettronici delle autostrade, gli altoparlanti nelle stazioni e negli aeroporti nonché le agenzie di stampa. Questa procedura permette di cercare la vittima minorenne già nelle prime ore successive al rapimento riducendo pertanto il rischio di un rapimento a scopo di sfruttamento sessuale.
- In virtù della base giuridica sancita dalla LStr (art. 60 cpv. 2 lett. b) e di una fase pilota di due anni, l'UFM (oggi: SEM) decide, nell'aprile del 2010, di introdurre definitivamente il **progetto per l'aiuto al ritorno e alla reintegrazione** delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani nonché delle ballerine e dei ballerini di cabaret vittime dello sfruttamento. L'offerta per l'aiuto è realizzata in collaborazione con i consultori cantonali e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Inoltre, la SEM sostiene, assieme alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), progetti di aiuto strutturale nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani.
- Nel 2010, sulla scorta di varie indagini di polizia, l'UFM (oggi: SEM) giunge alla conclusione che lo **statuto di artista di cabaret** non esplica più alcun effetto protettivo e favorisce lo sfruttamento e la tratta di esseri umani. Il 22 ottobre 2014 il Consiglio federale decide di **abrogare lo statuto**. La corrispondente revisione parziale dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) entra in vigore il 1° gennaio 2016. L'abrogazione è accompagnata da varie misure a tutela delle donne.¹⁵
- La **lotta alla tratta di esseri umani nel Paese d'origine delle vittime** che sono sfruttate anche in Svizzera, è sostenuta dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dalla Divisione Sicurezza umana (DSU) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Le numerose attività e misure sono realizzate in collaborazione con organizzazioni internazionali e ONG locali. Per finanziare i numerosi progetti di prevenzione e di reintegrazione ogni anno sono impiegati diversi milioni di franchi.
- Nel 2011 il FIZ crea il **primo appartamento in Svizzera per la protezione di vittime della tratta delle donne**. L'appartamento è concepito sulla base di uno studio comparativo dedicato all'analisi di alloggi per vittime in Germania, Austria, Romania e Spagna.
- Nel febbraio 2012 l'UFM (oggi: SEM) **emette una circolare**, destinata alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, riguardo all'applicazione delle disposizioni sul diritto di soggiorno a chi lavora negli ambienti legati alla prostituzione. L'introduzione della circolare stabilisce che nel quadro dei controlli effettuati in virtù del diritto in materia di stranieri negli ambienti legati alla prostituzione, è necessario verificare sistematicamente se sussistono indizi di sfruttamento sessuale o di tratta di esseri umani. In caso affermativo, occorre informare

¹⁵ <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2014/2014-10-220.html>

la persona interessata delle offerte specializzate di aiuto alle vittime e, in caso di soggiorno illegale, concedere un tempo di riflessione secondo l'articolo 35 OASA. **Questa procedura rafforza pertanto il cambiamento di paradigma secondo cui in casi sospetti di tratta di esseri umani, la protezione delle vittime prevale sull'esecuzione delle misure sancite dal diritto in materia di stranieri.**

- Il 1° ottobre 2012 l'organo direttivo di SCOTT approva il primo **Piano nazionale d'azione (PNA) della Svizzera contro la tratta di esseri umani (2012-2014)**. Il 18 ottobre 2012 il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia presenta il PNA in occasione della conferenza sulla Giornata europea contro la tratta di esseri umani organizzata a Berna. Il PNA descrive la strategia globale della Svizzera nella lotta alla tratta di esseri umani e attribuisce ai servizi competenti per la loro esecuzione 23 misure nei settori della prevenzione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della collaborazione.
- Dal 2013, in occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani che ricorre il 18 ottobre, è organizzata a cadenza biennale una **settimana d'azione** intitolata «**La Svizzera contro la tratta di esseri umani**». Un gruppo di coordinamento composto di rappresentanti di diversi uffici federali e di ONG decide l'orientamento della settimana d'azione. L'OIM coordina e dirige la realizzazione di eventi e manifestazioni con numerosi partner in tutta la Svizzera. La partecipazione di diverse centinaia o migliaia di persone, a seconda dell'evento, e l'ampia eco mediatica suscitata dimostrano l'interesse del pubblico nei confronti della «tratta di esseri umani».
- Il 1° gennaio 2014 entra in vigore l'**ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS 311.039.3)**. Essa consente alla Confederazione di rafforzare il proprio impegno nel contrasto alla tratta di esseri umani, poiché la legittima ad attuare e a sostenere sul piano finanziario le misure volte a prevenire la tratta di esseri umani. La Confederazione è inoltre autorizzata a erogare aiuti finanziari a organizzazioni e progetti che si adoperano per combattere la tratta di esseri umani offrendo, ad esempio, assistenza alle vittime. L'ordinanza crea inoltre la base giuridica necessaria per le attività di SCOTT nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani.
- Il 21 novembre 2013, in occasione dell'assemblea dei delegati, la Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS; precedentemente denominata Conferenza delle autorità inquirenti svizzere; CAIS) decide che i Cantoni debbano designare una persona di riferimento per i casi riguardanti la tratta di esseri umani che conosca le particolarità e le sfide legate a tali casi. A tal fine la **CPS tiene un elenco dei procuratori pubblici designati**.
- Allo scopo di uniformare in tutta la Svizzera i compiti, le responsabilità e la cooperazione tra le autorità migratorie, di polizia e le ONG nella concessione dei diversi tipi di soggiorno, è elaborato il **processo guida «COMPETO»**. Tale processo multidisciplinare è ideato nel 2014 allo scopo di formazione delle autorità migratorie e funge da base per il trattamento delle questioni concernenti le disposizioni sul diritto di soggiorno delle vittime della tratta.
- Dal 2013, nell'ambito dei progetti concernenti il **contributo all'allargamento**, è intensificata e istituzionalizzata la **cooperazione con i Paesi d'origine dell'Europa orientale e sud-orientale**. I programmi e i progetti perseguono scopi preventivi e sono tesi a migliorare la protezione delle vittime nel Paese d'origine. Le misure ivi contenute sono volte a un migliore sostegno delle vittime della tratta di esseri umani che rientrano nei Paesi d'origine, a una migliore cooperazione tra la Svizzera e il Paese d'origine tramite l'elaborazione di direttive bilaterali e di misure preventive nonché a una migliore cooperazione tra le autorità di polizia nella lotta contro la tratta di esseri umani tramite

lo scambio di esperienze e di buone prassi tra le autorità di perseguimento penale. I programmi e i progetti sostengono gli organi statali e la società civile e incoraggiano la loro collaborazione. Essi hanno un effetto preventivo sulla tratta di esseri umani in Svizzera.

- Nel giugno 2016, presso l'Istituto svizzero di polizia (ISP) si svolge per la prima volta una **formazione comune** concernente la lotta contro la tratta di esseri umani destinata ai **membri dei pubblici ministeri e delle autorità di polizia** della Svizzera tedesca. La nuova formazione tiene conto dello sviluppo della cooperazione tra le autorità di perseguimento penale, introdotta con il nuovo Codice di procedura penale. In tal modo sarà anche possibile offrire regolarmente una formazione rivolta ai membri dei pubblici ministeri.

Allegato 2



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

FACT SHEET

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)

Il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) è stato creato nel 2002 in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP e ha avviato la sua attività il 1° gennaio 2003. Con un proprio ufficio centrale condotto dall'Ufficio federale di polizia fedpol, SCOTT crea le strutture e i collegamenti necessari per combattere e prevenire efficacemente la tratta di esseri umani e il traffico di migranti in Svizzera. L'obiettivo principale di SCOTT è di proteggere meglio le vittime di questi due crimini e di punirne gli autori.

La lotta e la prevenzione della tratta di esseri umani e del traffico di migranti interessano diverse competenze nei settori della protezione delle vittime, del perseguimento penale e della prevenzione, che incombono in parte alla Confederazione e in parte ai Cantoni. SCOTT assicura la coordinazione tra i servizi federali e cantonali. Esso è garante per un'attività coordinata su scala nazionale contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

SCOTT provvede in primo luogo a mettere in atto le raccomandazioni del rapporto interdipartimentale «Tratta di esseri umani in Svizzera» nonché i protocolli aggiuntivi alla Convenzione dell'ONU per la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, concernenti la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani firmati dalla Svizzera. SCOTT costituisce il centro d'informazione, di coordinazione e di analisi della Confederazione e dei Cantoni nella lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e funge inoltre da centro di contatto e di coordinazione per la cooperazione internazionale. Il suo obiettivo è di migliorare in modo sostanziale le misure negli ambiti della prevenzione, del perseguimento penale e della protezione delle vittime.

Sotto la direzione di SCOTT, gruppi di specialisti elaborano strategie e misure per la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, che costituiscono la base per le decisioni a livello politico. SCOTT coordina e dirige inoltre l'elaborazione di consultazioni, pareri e rapporti.

SCOTT si compone di rappresentanti del DFGP, del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, del Dipartimento federale delle finanze DFF, del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR, del Ministero pubblico della Confederazione MPC e dei Cantoni (v. sotto la lista completa). Ove necessario, vengono coinvolti esperti esterni di organizzazioni non governative. Organo supremo di SCOTT è l'organo direttivo costituito dai rappresentanti di tutti i servizi coinvolti. SCOTT dispone inoltre di un ufficio centrale permanente condotto dall'Ufficio federale di polizia fedpol.

Membri di SCOTT

Confederazione

- Divisione Sicurezza umana, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
- Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
- Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
- Corpo delle guardie di confine (Comando centrale), Dipartimento federale delle finanze DFF
- Ministero pubblico della Confederazione MPC
- Segreteria di Stato della migrazione SEM, Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
- Ufficio federale di giustizia UFG, Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
- Ufficio federale di polizia fedpol, Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
- Segreteria di Stato dell'economia SECO (Direzione del lavoro), Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Cantoni

- Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera (CCPCS)
- Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS)
- Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSP)
- Conferenza svizzera degli Uffici di collegamento per la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)

ONG/OIG interessate

- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Berna
- FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, Zurigo
- Fondation Au Cœur des Grottes, Ginevra
- Protezione dell'infanzia Svizzera

* * *

Ufficio centrale permanente SCOTT presso fedpol

Boris Mesaric, responsabile

Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)
Ufficio federale di polizia fedpol
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio stampa dell'Ufficio federale di polizia fedpol:

Catherine Maret, Tel. ++41 (0)58 463 37 93

E-mail: info@fedpol.admin.ch

SCOTT su Internet: www.ksmm.ch

Abbreviazioni

ACPGS	Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
CCFW	Centro di competenza per scienze forensi e criminologia economica
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CEDAW	Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108) (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
CEDU	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («Convenzione europea dei diritti dell'uomo»; RS 0.101)
Cgcf	Corpo delle guardie di confine
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale; RS 312.0)
CPS	Conferenza dei procuratori della Svizzera
CSDP	Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini
CSUC-LAV	Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV
DDIP	Direzione del diritto internazionale pubblico
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DSU	Divisione Sicurezza umana, DFAE
EMPACT	European multidisciplinary Platform against criminal Threats
fedpol	Ufficio federale di polizia
FIZ	Centro di assistenza alle migranti e alle vittime della tratta delle donne
GRETA	Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings)
hets	Haute école de travail social Genève
IPSG	Segretariato generale di Interpol
ISP	Istituto svizzero di polizia
JAD	Giornate di azione congiunta (Joint Action Days)
LAS	Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza; RS 851.1)
LAV	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5)
LPTes	Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (RS 312.2)
LStr	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20)

MPC	Ministero pubblico della Confederazione
NAPTIP	National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and Other Related Matters, Nigeria (agenzia nigeriana per la lotta contro la tratta di esseri umani)
OASA	Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201)
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organization)
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization)
OPTes	Ordinanza del 7 novembre 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (RS 312.21)
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
PGF	Polizia giudiziaria federale, fedpol
PNA	Piano nazionale d'azione (contro la tratta di esseri umani)
RMNA	Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SCOTT	Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
SCP	Statistica criminale di polizia
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
THB	Trafficking in Human Beings (tratta di esseri umani)
TIP-Report	Trafficking in Persons Report del Ministero degli esteri degli Stati Uniti
UC SCOTT	Ufficio centrale di SCOTT
UFG	Ufficio federale di giustizia
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations International Children's Emergency Fund)
UST	Ufficio federale di statistica